

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI MISURE URGENTI PER IL RECUPERO DEI TRIBUTI

Art. 1 - Definizioni e principi ispiratori del regolamento

Art. 2 - Procedura di compensazione

Art. 3 – Sospensione del rilascio di provvedimenti Amministrativi

Art. 4 – Dilazione di pagamento delle somme

Art. 5 - Partecipazione a bandi di erogazione di contributi o altre agevolazioni

Art. 6 – Selezione dei fornitori e prestatori di servizi

Art. 7 – Modalità di svolgimento

Art. 8 – Segnalazione per l'avvio delle procedure esecutive

Art. 9 – La riscossione delle somme comunicate come inesigibili da Equitalia

Art. 10 – Revoca delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari

Art. 11 – Modifica del regolamento TARI

Art. 12 – Ravvedimento operoso

Art. 13 - Responsabilità degli adempimenti

Art. 14 – Incentivazione del personale

Art. 15 – L'istanza di interpello

Art. 16 – La mediazione ed il reclamo

Art. 1 - Definizioni e principi ispiratori del regolamento

L'Amministrazione si pone l'obiettivo, con il presente regolamento, di applicare procedure organizzative interne volte ad attivare forme di compensazione e di limitazione dei provvedimenti autorizzatori, al fine di ridurre l'entità dei residui attivi e passivi del bilancio comunale.

Art. 2 – Procedura di compensazione

L'ufficio contabilità prima di procedere a qualunque forma di pagamento, siano esse fatture relative a forniture, servizi o lavori, o qualsiasi forma di contributo, retribuzione, compenso o altra erogazione in denaro, effettua un controllo sulla situazione tributaria del soggetto beneficiario e provvede alla liquidazione delle somme solo nel caso in cui il medesimo non abbia alcuna situazione di morosità pregressa. Qualora venga riscontrata una situazione di morosità, l'ufficio contabilità avvia il procedimento di compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. del Codice Civile, tra le somme dovute a titolo di imposta,

sanzioni, interessi, nonché aggio di riscossione ed eventuali procedure esecutive avviate, e quelle che l'Amministrazione deve liquidare, previa comunicazione al creditore. Il creditore può eventualmente presentare opposizione motivata entro 5 giorni dal ricevimento della medesima. L'Ufficio contabilità effettuerà la compensazione dopo la corretta determinazione del dovuto effettuata dall'Ufficio Tributi, il quale provvederà per quanto di competenza a stornare la relativa partita a compensazione avvenuta.

Art. 3 – Sospensione del rilascio di provvedimenti Amministrativi

Ogni responsabile del procedimento, prima della conclusione del procedimento amministrativo di propria competenza, deve subordinare il rilascio del provvedimento finale (autorizzazione, concessione, permessi, agevolazioni, riconoscimenti, nulla osta o qualunque altro provvedimento amministrativo) alla positiva verifica della situazione tributaria del richiedente/beneficiario riguardo eventuali morosità pregresse.

Art. 4 – Dilazione di pagamento delle somme

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di poter adempiere con più facilità al pagamento delle somme dovute, è facoltà dell'Ufficio Tributi concedere al contribuente una congrua rateizzazione, in base ai seguenti criteri:

Importo Debito	Numero rate max	Importo minimo rata
Fino 2.500,00	12	€. 100,00
Da 2.501,00 a 5.000,00	24	€. 100,00
Da 5.001,00 a 25.000,00	36	€. 200,00
Da 25.001,00 a 50.000,00	48	€. 650,00
Oltre 50.000,00	60	€. 1.000,00

La rata è da intendersi mensile con scadenza nell'ultimo giorno del mese di riferimento. In caso di rateizzazione viene applicato al debito iniziale l'importo degli interessi maturati per il periodo di rateizzazione calcolati al tasso legale vigente.

Gli eventuali procedimenti di sospensione di cui al presente regolamento, vengono subordinati alla scadenza delle singole rate, con possibilità di proseguire l'iter amministrativo con il pagamento della I rata. Il mancato rispetto delle rate concordate comporterà la revoca di eventuali provvedimenti concessi dopo il pagamento della I rata.

Art. 5 – Partecipazione a bandi di erogazione di contributi o altre agevolazioni

In tutte le procedure pubbliche volte a selezionare soggetti beneficiari di contributi o altre agevolazioni, deve essere inserito tra i requisiti per l'ottenimento del beneficio, quello del regolare assolvimento degli obblighi tributari locali. La mancata

regolarizzazione delle somme dovute a titolo tributario, comporta la non fruibilità a qualsiasi titolo di contributi o somme di denaro a qualunque titolo dovute. Rappresentano eccezione al presente articolo i contributi relativi all'intervento del Comune per la risoluzione di problemi di indigenza, previa espressa dichiarazione da parte dell'Ufficio dei servizi sociali.

Art. 6 – Selezione dei fornitori e prestatori di beni e servizi

Per i fornitori e prestatori di servizi dell'Amministrazione, la non regolarizzazione delle somme dovute è motivo di esclusione dai relativi albi cartacei ed informatici, nonché dovrà essere requisito essenziale di partecipazione alle selezioni pubbliche di appalto la propria regolarità nell'assolvimento degli obblighi tributari locali.

Art. 7 – Modalità di svolgimento

L'Ufficio Tributi mette a disposizione per la consultazione della situazione contributiva del singolo soggetto, un software appositamente predisposto con il quale sarà possibile avere una situazione aggiornata e precisa del singolo soggetto. La consultazione avverrà tramite interfacce installate sui pc di ogni responsabile del procedimento, in relazione all'organizzazione ed alle necessità dell'Amministrazione.

Le procedure di cui al presente regolamento non vengono applicate qualora, a seguito di istanze in opposizione presentate dal contribuente circa la legittimità delle somme non versate, l'Ufficio Tributi emetta apposito provvedimento di sospensione.

Art. 8 – Segnalazione per l'avvio delle procedure esecutive

Ogni responsabile del procedimento che nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di eventuali somme percepite da un contribuente, da parte di qualunque soggetto terzo pubblico o privato, non in regola con il pagamento dei tributi locali, è tenuto a comunicare tale informazione all'Ufficio tributi per l'avvio delle relative procedure esecutive di recupero attraverso la forma del pignoramento presso terzi.

Art. 9 – La riscossione delle somme comunicate come inesigibili da Equitalia

Per le somme dovute a titolo di tributi locali in riscossione all'Equitalia, comunicate come inesigibilità iniziale dall'Agente della riscossione di riferimento, l'Ufficio tributi mette in atto azioni di sollecito e verifica volte all'eventuale recupero di tali somme. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione suindicata e vista la difficoltà degli Agenti della riscossione di mettere a disposizione dei contribuenti mezzi di pagamento flessibili ed efficaci, si autorizza a procedere alla riscossione diretta nelle casse comunali delle somme iscritte ruolo, maggiorate degli interessi moratori maturati dalla data di notifica della cartella di pagamento, nonché di eventuali spese per procedure esecutive in corso o concluse, previa comunicazione e scarico al relativo Agente della Riscossione, nei casi

in cui la mancata collaborazione degli Agenti stessi comporta rischio di non riscuotere le somme comunicate come inesigibili.

Art. 10 – Revoca delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari

In aggiunta a quanto disciplinato negli specifici e vigenti regolamenti in materia di Canone OSAP e Imposta di Pubblicità, viene previsto che è causa di revoca delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari (comprese le imprese di esercizio e le preinsegne) il mancato pagamento dei tributi locali. Il provvedimento di revoca emesso dal Funzionario responsabile del tributo, deve essere preceduto dall'invito ad adempiere alle obbligazioni tributaria senza che il contribuente interessato abbia dato riscontro al pagamento. Copia del provvedimento di revoca verrà inviato al Comando di Polizia Locale per la verifica del rispetto del provvedimento emesso, del rilascio dell'area o disinstallazione dell'impianto.

Art. 11 – Modifica del regolamento TARI

Per il recepimento della recente giurisprudenza in materia (sentenza Corte di Cassazione n. 18022 del 24/07/2013) che non riconosce l'esclusione dalla tassazione per gli immobili volontariamente resi inagibili dal contribuente e non oggettivamente inutilizzabili, l'art. 20 comma 1 lett. d) del vigente regolamento IUC viene sostituito dal seguente: "d) le unità immobiliari inagibili e inutilizzabili per oggettive condizioni, imprescindibili dalla volontà del detentore;" mentre all'art. 27 viene inserito il comma 7:"Per i fabbricati inutilizzati, privi di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 20% della parte fissa"

Art. 12 – Ravvedimento operoso

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo all'omissione o all'errore;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Per tutto ciò non disciplinato nel presente articolo trova applicazione l'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Art. 13 - Responsabilità degli adempimenti

Il mancato rispetto da parte dei responsabili degli uffici di quanto regolamentato con il presente provvedimento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio, nelle forme e nelle modalità impartite dai CCNL vigenti ed in base a quanto previsto nel vigente regolamento comunale di contabilità, nonché elemento di valutazione da parte dell'O.I.V. ai fini della liquidazione dei premi di produttività e indennità di risultato.

Art. 14 – Incentivazione del personale

Al fine di incentivare e migliorare la riscossione, l'Amministrazione pone in essere azioni di incentivazione economica al personale incaricato delle specifiche attività di recupero, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge.

Art. 15 – L'istanza di interpello

Il contribuente può interpellare l'Ufficio Tributi per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'istanza a pena di inammissibilità deve essere acquisita al Protocollo Generale, indifferentemente dal canale di provenienza (pec, raccomandata R/R, consegna a mano). L'Ufficio Tributi risponde alle istanze di interpello nel termine di 60 giorni. La risposta, scritta e

motivata, vincola l'Ufficio con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Per quanto non espressamente regolamentato trova applicazione l'art. 11 della legge 212/2000 come modificato dal D.Lgs. 156/2015.

Art. 16 – La mediazione ed il reclamo

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo o mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei 90 giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. L'ufficio demandato all'espletamento della procedura di mediazione o reclamo viene individuato con ordine di servizio dal Segretario Comunale, in relazione alle esigenze organizzative ed alle risorse a disposizione dell'Ente. L'Ufficio individuato, di seguito Mediatore, nello svolgimento della propria attività si attiene alla procedura di seguito indicata:

- 1) Le istanze di mediazione vengono protocollate ed inviate all'Ufficio Tributi, il quale trasmette entro 30 giorni al Mediatore, relazione dettagliata su eventuali controdeduzioni od accettazioni alla proposta presentata;
- 2) Il Mediatore a ricevimento della documentazione avvia il procedimento di mediazione che viene svolto nel rispetto di quanto disciplinato dall'Art. 17 bis D.Lgs. 546/92;
- 3) Il procedimento si conclude con la verbalizzazione delle operazioni e delle relative decisioni, indifferentemente dalla positiva o negativa conclusione della mediazione/reclamo.
- 4) Il Mediatore supportato dall'Ufficio tributi nella figura del Funzionario responsabile del Tributo oggetto del contenzioso, se non intende accogliere

il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto non espressamente regolamentato trova applicazione l'art. 17bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015.